

Tra qualche giorno si presenterà un caso quasi simile.

Il giorno 12 luglio, ci furono otto elezioni; sette candidati riuscirono eletti a primo scrutinio, uno andò in ballottaggio e fu eletto il 22. Ai 19 de mese, il potere esecutivo promosse uno a colonnello; dunque sarà in diritto il potere esecutivo di nominar deputato questi che fu eletto il 22!

Si dirà: oggi c'è un posto vacante; diamolo a quello che è stato eletto in ballottaggio, ma non diamolo a quelli che sono stati eletti a primo scrutinio.

Ora a me pare, o signori, che qui bisogna prescindere assolutamente dalle simpatie personali, dalla riverenza per le persone; altrimenti daremo un cattivo esempio che servirà di incoraggiamento a tutti per concorrere a posti che non ci sono, ed al potere esecutivo, qualunque esso sia, di disporre dei posti, dei quali, per legge, possono disporre soltanto gli elettori.

Non ho altro a dire. (Bene! bravo! — *Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Mi dichiarerò abbastanza pago se riuscirò a far diminuire quella meraviglia che questa discussione ha destato nell'onorevole Baccarini. Non nego che alcuno degl'inconvenienti enunciati dall'onorevole Baccarini si possano forse avere con la interpretazione che sosteniamo; ma bisogna riflettere che addurre qualche inconveniente non basta. Quanto alla nomina dei senatori, è a pensarsi che essa non è poi tanto facile; non è facile che si possa tanto largheggiare nell'uso di questa facoltà. Quanto poi alle promozioni che avvengono fra la votazione di primo scrutinio e quella di ballottaggio e a quegli inconvenienti ai quali l'onorevole Baccarini alludeva, è a notarsi in primo luogo che colla legge nuova scarsi sono i ballottaggi, ed in secondo luogo che la giurisprudenza della Camera vuole che si miri al tempo, in cui la seconda votazione di ballottaggio ha luogo.

Ora poche parole sullo scopo della legge e sulla sua interpretazione. Prima di tutto: quale è lo scopo della legge? È evidente: risulta dalle parole testuali: "Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari od impiegati saranno nulle." Vuole, in altri termini, la legge, come è stato notato dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, che ad esercitare l'ufficio di deputato non si abbiano più di 40 per-

sona che ricevano stipendio sul bilancio dello Stato.

A questo dobbiamo mirare e, mirandovi, daremo alla legge l'interpretazione che è più conforme alla sua materia, allo scopo suo. Quando lo scopo della legge è salvo, sana può sempre dirsi l'interpretazione.

Nè basta: bisogna anche, credo io, coordinare la legge sulle incompatibilità con le leggi elettorali, tanto la precedente quanto l'attuale. L'articolo 74 della legge elettorale vigente, con un disposto conforme a quello della precedente, dichiara che è l'Ufficio elettorale principale *che proclama eletto il deputato*.

Ora, se voi voleste applicato con estremo rigore il principio, che si deve guardare al momento in cui ha luogo la votazione, vuoi di primo scrutinio, vuoi di ballottaggio, bisognerebbe dichiarare nella legge che l'ufficio elettorale si facesse giudice se alcuno può o non può esser dichiarato deputato perchè sia completo o non sia completo il numero degli impiegati. Ciò non potrebbe avvenire nelle elezioni generali, ma nelle parziali sì, quando il numero dei deputati impiegati fosse completo. Questo non si vuole dalla legge; si vuole anzi nell'articolo 74 che l'ufficio elettorale *proclami il deputato*. E perchè? Perchè, mi direte, si tratta di un giudizio provvisorio.

Sta bene: appunto perchè si tratta di un giudizio *provvisorio*, di una specie di *delibazione*, ciò significa che il giudizio definitivo è rimandato alla Camera. È dunque al momento in cui la Camera giudica che si deve esaminare la questione.

Io credo poi che nella interpretazione della legge e senza usare soverchie sottigliezze, si possano applicare i principii di diritto che concernono la retroattività delle leggi; e domando l'attenzione della Camera su quest'argomento.

Si dirà: come volete applicare i principii che governano la retroattività delle leggi? Dov'è la legge nuova e dov'è la legge vecchia? Questi principii, se non direttamente, possono essere applicati con analogia, in quanto la legge, ossia il rapporto obbligatorio che regola la validità o meno dell'elezione, muta secondo circostanze esteriori. In altre parole, deve essere convalidata l'elezione quando la legge dice: possono essere nominati ad esercitare l'ufficio altri impiegati: dev'essere annullata l'elezione, quando la legge che vige dice: altri deputati impiegati non possono eleggersi.

Quindi tanto è che si abbia mutamento di legge, tanto è che si abbia mutamento di fatti che facciano applicare *una regola legislativa diversa*.